

N. 81 Reg. ordinanze 2023

Ordinanza del 27 marzo 2023

del Tribunale di Napoli

nel procedimento civile promosso

da De.Cav. srl c/Regione Campania

TRIBUNALE di NAPOLI

X sezione civile

n. 18308/2021 di r.g.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo riportato in epigrafe, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12.07.2021

da

DE.CAV. s.r.l., partita IVA 01032210658, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Anna Maria De Rosa, elettivamente domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 349, presso lo studio del Avv. Giancarlo Sorrentino, rappresentata e difesa dall'Avv. Demetrio Fenucci in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE**contro****REGIONE CAMPANIA****CONVENUTA – CONTUMACE**

osserva

§ 1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la DE.CAV. s.r.l. (di seguito Decav) ha impugnato il decreto dirigenziale n. 22/825 del 20/01/2017, con cui la regione Campania l'aveva autorizzata, parzialmente e provvisoriamente, in via di autotutela, a svolgere una serie di lavori di messa in sicurezza della cava sita in località "Fiumillo", nel comune di Battipaglia, e a commercializzare una parte dei materiali movimentati.

In particolare, l'attrice ha censurato il decreto nella parte in cui: a) sancisce che l'autorizzazione, a pena di revoca del provvedimento, comporta l'impegno da parte della ditta a provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, al versamento del contributo ambientale ex art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008 e del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 15 del 11/08/2005, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo; b) dispone che Decav, sempre a pena di revoca dell'autorizzazione, ottemperi, prima dell'inizio dei lavori, al pagamento delle somme dovute per le medesime causali in forza del decreto 240/616 del 19.07.2011, somme pari, per gli anni dal 2007 al 2011, a € 17.069,78 (contributo ai sensi della legge n. 15 del 2005) e a € 97.626,93 (contributo ai sensi della legge n. 1 del 2008).

Con sentenza n. 5766/2021 del 18.05.2021, la Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.

La Decav ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, ritenendo di non dovere nulla alla Regione per i contributi previsti dalle leggi regionali in precedenza indicate. In particolare, l'attrice ha dedotto che: - i contributi relativi al periodo 2007 – 2011 non erano

dovuti, in quanto nel suddetto lasso temporale non aveva svolto attività estrattiva, essendosi limitata ad eseguire un intervento di messa in sicurezza dell'area autorizzato dalla Regione, la quale aveva imposto il trattamento del materiale prodotto come rifiuto, vietandone espressamente la commercializzazione; - le pretese relative ai suddetti anni erano in ogni caso prescritte, in quanto il provvedimento le era stato comunicato soltanto in data 04.10.2016; - l'art. 17 della legge n. 15/2005 aveva cessato di avere efficacia in data 31.12.2008, in quanto inserito nella legge finanziaria regionale, che, per espresso disposto dell'art. 1, aveva efficacia triennale; - non a caso l'aeroporto di Pontecagnano era stato avviato alla scadenza del triennio, ossia nel 2008; - la Regione non aveva dato prova di aver costituito un fondo per la eco-sostenibilità, né di aver destinato somme di denaro al completamento e all'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano; - le leggi che avevano imposto i contributi in oggetto erano costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 117, comma 1, 41, 117, comma 1 e comma 2, lett. e) ed s), ed erano in contrasto con il diritto comunitario (artt. 26, 28-37 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Ciò dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, accertata l'illegittimità del Decreto Dirigenziale n. 22/825/2017 del 20.1.2017, per l'effetto, previa, all'occorrenza, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale secondo quanto innanzi argomentato: - dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributi estrattivi da parte di De.Cav.; - in ogni caso ridurre nei limiti dell'equo e del giusto l'avversa pretesa”*.

La Regione è rimasta contumace.

§ 2. Il Tribunale ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge regionale n. 15 dell'11/08/2005 e dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Le suddette questioni sono rilevanti e non appaiono manifestamente infondate per le ragioni di seguito esposte.

§ 3. L'attività estrattiva in regione Campania è sottoposta a tre prelievi economici, uno a favore del Comune ove ha sede la cava, gli altri due da corrispondere alla Regione.

In particolare, l'art. 18 della legge regionale della Campania n. 54 del 31/12/1985, stabilisce quanto segue: *“1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area. 2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. 3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione*

ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava. 4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”.

Viene poi in rilievo l'art. 17 della legge regionale n. 15 dell'11/08/2005, a mente del quale “1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa”.

L'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n. 17, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, dopo le parole “Pontecagnano-Sa”, le seguenti parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”.

La norma in esame è stata modificata anche dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 20/01/2017, n. 3, che: - ha soppresso, al primo comma, le parole “in un'unica soluzione” e, sempre al primo comma, ha sostituito la parola “dicembre” con “marzo”; - ha introdotto il comma 1 bis, a mente del quale “I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto”.

Infine, l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008 ha stabilito che “i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato: a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale; b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie; c) euro 0,75/mc per gli altri materiali. 2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita; 3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la eco sostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di

gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave".

La stessa legge, art. 15, delinea poi i contenuti del fondo di eco sostenibilità, specificando che lo stesso è finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego, nei processi produttivi e commerciali, di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa.

§ 2.1. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, i prelievi di cui si discute non hanno natura di tributi, atteso che non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave, ma trovano la loro ratio *"nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre"* (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182).

Siamo dunque in presenza di contribuzioni finalizzate a compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all'autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182; Cass. 09/06/2021, n.16025; Cass. 23/01/2023, n. 1915, tutte relative ai contributi di cui si discute).

Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 52 del 08.03.2018, la natura indennitaria dei contributi in oggetto è confermata dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008, che specifica che il contributo ambientale da esso introdotto si aggiunge ai contributi già previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 54 del 1985, sulla cui natura indennitaria non sussistono dubbi, e a quelli previsti dalla legge n. 15 del 2005.

Inoltre, il richiamo effettuato dall'art. 19 cit. ai contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 15 del 2005 esclude in radice ogni dubbio circa la loro debenza anche per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2008 (cfr. Cass. 23/01/2023, n. 1915). Del resto, come in precedenza evidenziato, l'art. 17 è stato modificato nel 2016 e nel 2017, ad ulteriore conferma della sua vigenza anche oltre il triennio 2005 – 2008.

Non sembra dunque condivisibile l'argomento di parte attrice secondo cui il contributo ex art. 17 sarebbe dovuto soltanto sino al 2008.

§ 3. Le altre argomentazioni della Decav, secondo cui non vi sarebbe stata attività estrattiva nel periodo 2007 – 2011 e secondo cui le pretese della Regione rispetto a tale periodo sarebbero prescritte non escludono la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare, in quanto, laddove fossero fondate, riguarderebbero soltanto il suddetto periodo di tempo, mentre la domanda dell'attrice mira ad escludere l'obbligo di pagamento dei contributi di cui si discute anche per il periodo successivo.

Resta quindi necessario stabilire se le leggi che impongono i suddetti contributi siano o meno costituzionalmente legittime.

§ 3.1. In ogni caso gli argomenti relativi al periodo 2007- 2011 non sembrano condivisibili.

Lo sfruttamento del giacimento anche nel lasso di tempo in precedenza indicato risulta confermato, in primo luogo, dal decreto regionale n. 31 del 21/03/2007, che ha autorizzato espressamente l'attività estrattiva, senza prevedere alcun divieto di commercializzazione dei materiali estratti e precisando che il recupero ambientale e i lavori di messa in sicurezza riguardavano la sola zona "B" dell'area di cava (cfr. doc. 2 attrice).

In secondo luogo, i documenti prodotti al n. 12 del fascicolo di parte attrice attestano l'esecuzione di attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto con la sola eccezione degli anni 2012 e 2013, che però non sono interessati dalla richiesta di pagamento degli arretrati avanzata dalla Regione con il decreto n. 22/825. Soltanto rispetto agli anni da ultimo menzionati il materiale estratto non fu commercializzato, perché in parte stoccato in loco per procedere alla ricomposizione ambientale e in parte destinato a rifiuto, mentre rispetto agli anni 2007 – 2011, il materiale fu in parte stoccato temporaneamente in loco per la ricomposizione ambientale, mentre per la restante parte fu commercializzato.

§ 3.2. Altrettanto non condivisibile è la tesi circa la prescrizione quinquennale degli importi reclamati dalla Regione.

Occorre premettere che *"la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale"* (cfr. Cass. 06/12/2006, n. 26161).

Inoltre, è stato precisato che le obbligazioni periodiche o di durata sono *"caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre"* (cfr. Cass. 03/09/1993, n. 9295).

Nel caso in esame i contributi si riferiscono alla produzione annuale della cava, ma manca il requisito della periodicità, nel senso che l'interesse del creditore non è collegato al protrarsi nel tempo dell'adempimento. In altre parole, siamo in presenza di pretese autonome che riguardano il singolo anno di coltivazione della cava e che possono non sorgere, laddove la coltivazione sia mancata. Ad avviso del Tribunale ai contributi in esame possono essere applicati gli stessi principi relativi a tributi quali IRPEF, IVA, IRAP, rispetto ai quali si sostiene che *"l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha*

carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (da ultimo, Cass. 26/06/2020, n. 12740).

Pertanto, trattandosi di prestazioni autonome ed istantanee, prive della caratteristica della necessaria protrazione nel tempo, la prescrizione applicabile è quella decennale, che è stata interrotta in data 04.10.2016, come ammesso da parte attrice a p. 7 dell'atto di citazione in riassunzione.

§ 3.4. Infine, il pagamento del contributo ex art. 17 della legge n. 17/2005 non è in alcun modo subordinato all'effettiva destinazione dei fondi all'aeroporto di Pontecagnano. Nessun elemento testuale presente nella norma consente di inferire tale subordinazione, sicché è del tutto irrilevante che la Regione non abbia provato di aver destinato il gettito del contributo all'avvio e alla gestione dell'aeroporto di Pontecagnano.

Identico discorso deve essere fatto con riferimento al contributo previsto dalla legge n. 1/2008; esso deve essere pagato a prescindere dall'effettiva istituzione del fondo per la eco-sostenibilità.

Pertanto, entrambe le norme indicano gli specifici capitoli di bilancio su cui dovranno confluire le somme versate dalle imprese del settore.

§ 4. Chiarito quindi che le questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti ai fini della decisione, in quanto non vi sono ragioni per non applicare all'attrice l'art. 17 della legge regionale n. 15 del 2005 e l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008, occorre ora affrontare il tema della non manifesta infondatezza.

A tal fine è d'obbligo richiamare la ratio dei contributi in esame, che secondo il diritto vivente (vedi la giurisprudenza di legittimità richiamata al paragrafo n. 2 della presente ordinanza, nonché Corte Cost. n. 52/2018) è quella di compensare la collettività dei pregiudizi causati all'ambiente circostante dall'attività di estrazione, dotando la P.A. della provvista necessaria a porre in essere gli interventi volti a mitigare i danni ambientali connessi allo sfruttamento dei giacimenti estrattivi da parte delle imprese concessionarie o autorizzate.

Orbene, la suddetta ratio risulta soddisfatta dall'art. 18 della legge regionale della Campania n. 54 del 31/12/1985, che destina il contributo da essa previsto, in via prioritaria, alla *"realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava"*.

Il contributo imposto dall'art. 17 della legge regionale n. 15 del 2005 è invece del tutto avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, in quanto non è destinato né a finanziare le azioni amministrative tese a ridurre il danno ambientale causato dalla coltivazione della cava, né a supportare azioni comunque volte al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio nei territori limitrofi a quelli ove è presente il giacimento estrattivo.

Il gettito ricavato dal contributo in esame è infatti vincolato alla realizzazione, all'avvio e alla gestione di un'opera infrastrutturale, quale l'aeroporto di Pontecagnano (SA), che non ha alcun rapporto con l'attività estrattiva, né può svolgere una funzione di compensazione del danno

ambientale da essa causato, posto che, oltre ad essere collocato in altro Comune rispetto a quello ove è presente la cava gestita dall'attrice, è a sua volta fonte di inquinamento ambientale (quanto meno acustico) e di pregiudizi di tipo paesaggistico all'area circostante.

Rispetto alla norma in esame si registra quindi uno scollamento tra lo scopo in tesi perseguito (compensazione dei pregiudizi causati all'ambiente e al paesaggio delle zone limitrofe a quella in cui si svolge l'attività di cava) e quello in concreto attuato (realizzazione e gestione di un'infrastruttura aereoportuale).

Difetta pertanto quella funzione indennitaria che giustifica l'applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza che la norma viola l'art. 3 sia perché irragionevole ed esuberante rispetto alla finalità perseguita, sia perché discriminatoria rispetto alle imprese che svolgono attività estrattiva, le quali, a differenza delle imprese dedite ad altre attività, devono contribuire al finanziamento dell'aeroporto di Pontecagnano, in assenza di ragioni idonee a imporre tale trattamento differenziato.

La finalità di compensazione del pregiudizio ambientale causato dall'attività estrattiva manca pure rispetto al contributo ambientale introdotto dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30/01/2008.

Le somme ricavate a tale titolo sono destinate *“per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la eco-sostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”*.

In base a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2008, il fondo per la eco-sostenibilità è *“finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa”*.

Orbene, si tratta sicuramente di azioni amministrative che hanno una valenza ambientale, ma non mirano in alcun modo a compensare il danno causato dall'attività di coltivazione delle cave, riguardando settori economici del tutto diversi.

In effetti, come osservato dalla difesa dell'attrice, il contributo dovrebbe essere posto a carico di chi si occupa della produzione di imballaggi e di chi produce rifiuti e non a carico delle imprese che gestiscono le cave. Far contribuire quest'ultime ad un fondo teso a mitigare danni ambientali relativi ad altri settori produttivi appare sicuramente irragionevole, oltre che del tutto slegato dalla funzione indennitaria che dovrebbe essere alla base del contributo di cui si discute.

Come efficacemente affermato da parte attrice, *“è come se si imponesse ai produttori di pneumatici o frigoriferi un contributo finalizzato (non a consentire il miglior smaltimento dei relativi prodotti e a progettarne di meno impattanti, ma) a mitigare l'impatto della cave attive su un determinato territorio. Si tratterebbe di una norma assolutamente irragionevole cui non*

potrebbe riconoscersi la funzione di indennizzare le comunità su cui impattano la produzione e l'uso di frigoriferi e pneumatici dai relativi oneri ambientali. Allo stesso modo è irragionevole e sproporzionata la norma in esame allorché fa gravare sull'attività di cava un contributo teso a mitigare l'impatto di attività di impresa diverse ed ulteriori le quali, invece, sarebbero le naturali destinatarie di una tale imposizione secondo un ordinario criterio di ragionevolezza e proporzionalità, clamorosamente violato".

Quanto al restante 50% per cento del gettito del contributo, esso è finalizzato a sovvenzionare *"i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave"*.

Stavolta si tratta di attività collegate alla gestione amministrativa del settore, ma, quanto alle prime due destinazioni, esse sono già coperte, da un punto di vista finanziario, sicché chiedere un'ulteriore contribuzione appare, ancora una volta, irragionevole.

Ed invero, l'art. 17 della legge regionale n. 54 del 1985 pone l'attività di recupero ambientale a carico di chi sfrutta la cava; a garanzia di tale obbligazione è previsto l'obbligo di versare una cauzione o altra idonea garanzia. L'art. 6 della legge regionale n. 54 del 1984, stabilisce, infatti, che al momento del rilascio dell'autorizzazione, *"viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato"* (comma 2). Inoltre, *"nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni"* (comma 4).

Quanto al progetto unitario del comparto, l'art. 23, comma 7, delle norme tecniche del Piano regionale delle attività estrattive stabilisce che laddove sia necessario compilarlo d'ufficio, *"il costo sostenuto per la sua redazione è posto a totale carico degli esercenti l'attività estrattiva in proporzione ai volumi complessivi dei materiali coltivabili con le singole autorizzazioni e concessioni estrattive ed il relativo pagamento avviene al momento del rilascio dei titoli legittimanti l'attività estrattiva"*.

Dunque, l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008, da un lato, destina il 50% del contributo ad azioni amministrative in campo ambientale, che nulla hanno a che vedere con l'attività di sfruttamento della cave, dall'altro, vincola il restante 50% ad azioni amministrative del settore, che sono però già finanziate in base ad altre disposizioni normative, che pongono i relativi costi comunque a carico delle imprese estrattive. Deriva da ciò l'irragionevolezza del contributo ambientale di cui si discute, che, in violazione dell'art. 3 Cost., è privo della funzione indennitaria, che lo dovrebbe caratterizzare, oltre a tradursi in un ulteriore inutile costo a carico delle aziende del settore, che già contribuiscono alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto attraverso il versamento dei contributi previsti dalla legge regionale n. 54 del 1985.

È vero che una parte del contributo è destinato *“al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”*, ma tale specifica finalità non può da sola sopperire alla sostanziale mancanza di natura indennitaria del prelievo.

A quanto precede va aggiunto, per ragioni di completezza e in replica agli altri rilievi sollevati da parte attrice, che i contributi in esame non sembrano violare il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, in quanto essi si applicano indistintamente a tutte le imprese che svolgono l'attività estrattiva in regione Campania e non pongono limiti alla circolazione delle merci e alla libertà di stabilimento, mentre il maggior aggravio economico che si registra rispetto a quanto avviene in altre regioni, è conseguenza fisiologica dell'attribuzione della materia de qua alla competenza legislativa regionale (cfr. Cass. 23/01/2023, n. 1915).

In conclusione, in base a quanto sino ad ora esposto, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della regione Campania n. 15 dell'11/08/2005 e dell'art. 19 della legge della regione Campania n. 1 del 30/01/2008 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Soltanto la caducazione delle suddette disposizioni è in grado di riportare alla razionalità il settore, ponendo un limite al potere del legislatore regionale di imporre *“balzelli”* privi, in concreto, della funzione indennitaria, che li giustificerebbe in via astratta.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della regione Campania n. 15 dell'11/08/2005 e dell'art. 19 della legge della regione Campania n. 1 del 30/01/2008 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ordina che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificato alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Campania, nonché comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Campania e, all'esito, sia trasmesso alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Sospende il presente giudizio.

Napoli, 27.03.2023

Il Giudice